

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Modifica dell'art. 8 del regolamento sulla legge assegni di famiglia: penalizzazione illogica per alcune famiglie ricostituite

L'assegno di famiglia è una prestazione sociale in denaro a sostegno degli oneri del figlio e degli oneri familiari (vedi art. 1 della legge).

Ora, il Consiglio di Stato in data 17 dicembre 2002 ha proceduto alla modifica dell'art. 8 del regolamento legge assegni di famiglia, che aveva il seguente tenore:

“Se il figlio coabita con uno dei suoi genitori e con il coniuge di questo, è titolare del diritto all'assegno quest'ultimo se, cumulativamente:

- a) è salariato;*
- b) i genitori non sono salariati.”*

L'abolizione di questa norma ha comportato a decorrere dal 1. gennaio 2003 la perdita del diritto all'assegno di base e per giovani in formazione o invalidi per alcune famiglie ricostituite, il che costituisce certamente una discriminazione illogica.

Esempio: famiglia ricostituita formata da marito e moglie, che era vedova ed ha un figlio dal precedente marito. Il marito, pur provvedendo economicamente al sostentamento della moglie e del figlio di primo letto della moglie, non ha diritto all'assegno di famiglia; ha diritto all'assegno la moglie, ma solo nella misura in cui ha un lavoro dipendente e proporzionalmente al suo grado d'occupazione. Questo significa che se la moglie è casalinga la famiglia non riceve alcun assegno per il figlio, se la moglie lavora come dipendente al 20% la famiglia riceve un assegno figlio al 20%.

Chiedo al Consiglio di Stato se intende porre rimedio a questa incongruenza, ripristinando il citato vecchio articolo 8 del regolamento assegni di famiglia, in modo da non penalizzare questo tipo di famiglie ricostituite.

RAOUL GHISLETTA